



CITTÀ DI FIESOLE

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO PER L'ASSETTO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con Delibera n. 20 del Consiglio Comunale del 13 febbraio 1995 e  
Modificato con Delibera n. 90 del Consiglio Comunale del 30 ottobre 1995  
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 25 maggio 1998  
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 16 aprile 2009 e  
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 22 marzo 2011

# INDICE

## **CAPITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Definizione e natura dello smaltimento
- Art. 4 Principi generali e criteri di comportamenti
- Art. 5 Attività di competenza del Comune
- Art. 6 Obblighi dei produttori di rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 7 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, tossici e nocivi
- Art. 8 Divieti ed obblighi
- Art. 9 Ordinanze contingibili e urgenti

## **CAPITOLO II**

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI E SPECIALI ASSIMILATI**

- Art. 10 Conferimento
- Art. 11 Raccolta
- Art. 12 Trasporti
- Art. 13 Competenze dell'Ente gestore
- Art. 14 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate
- Art. 15 Trattamento
- Art. 16 Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani tramite il servizio pubblico
- Art. 17 Pulizia dei mercati
- Art. 18 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

## **CAPITOLO III**

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

- Art. 19 Spazzamento e raccolta
- Art. 20 Cestini getta carta
- Art. 21 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati
- Art. 22 Carico e scarico di merci e materiali
- Art. 23 Obblighi diversi
- Art. 24 Sgombero della neve obblighi del servizio e dei frontisti
- Art. 25 Aree sosta nomadi

## **CAPITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI, CONTROLLI E SANZIONI**

- Art. 26 Disposizioni generali
- Art. 27 Controlli
- Art. 28 Sanzioni
- Art. 29 Entrata in vigore

# **CAPITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, nelle varie fasi del loro ciclo di smaltimento nel territorio del Comune di Fiesole.

Esso viene adottato ai sensi dell'Art. 8 del DPR 915/82 e successive modifiche e integrazioni, delle leggi Regionali n. 60 e 61 del 19.08.1988, n. 61/1989, dell'Art. 6 del D.M. Sanità del 29.05.91, dell'Art. 9 quater della Legge n. 475/88 e dell'Art. 3 della Legge n° 441/87.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai rifiuti agricoli quali materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.05.1976 n.319, e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13.07.1966 n. 615, DPR 203 del 24.04.88, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
- f) agli esplosivi.
- g) ai rifiuti cimiteriali definiti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 85 del D.P.R. n. 285/90 e dell'Art. 15 della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.93.
- h) ai residui di lavorazione svincolati, da apposita normativa, dal regime dei rifiuti.

### **Art. 2**

#### **DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

##### **2.1. Definizione**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

##### **2.2. Classificazione**

Ai sensi del DPR 915/82 i rifiuti sono classificati in Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali, Rifiuti Tossici e Nocivi.

###### **2.2.1. Rifiuti urbani**

Sono classificati Rifiuti Urbani i rifiuti provenienti da insediamenti civili in genere e da locali ed aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili) nonchè i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi o di altri corsi d'acqua.

###### **2.2.1.1. Sono Rifiuti urbani interni non ingombranti:**

- i rifiuti che possono essere conferiti, per le loro dimensioni, con le modalità previste al punto 10.2.

- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, considerando come riferimento il resede o area di pertinenza dei fabbricati come risulta dal N.C.E.U., ferme restando le modalità di conferimento previste al punto 10.2.

###### **2.2.1.2. Sono Rifiuti urbani interni ingombranti:**

-i rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere che, per volume di ingombro, devono essere conferiti con le modalità previste al punto 10.3.

- i rifiuti costituiti da potature di alberi posti nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, considerando come riferimento il resede o area di pertinenza dei fabbricati come risulta dal C.E.U.

#### **2.2.1.3. Sono Rifiuti urbani pericolosi:**

-i rifiuti costituiti da pile e batterie, prodotti farmaceutici scaduti e/o inutilizzati, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" (Legge 29.05.74 n. 256, D.P.R. 24/11/81 n.927),

nonché altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero dell'Ambiente, purché provenienti da insediamenti civili in genere e dai locali ed aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali od servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).

#### **2.2.1.4. Sono Rifiuti urbani esterni:**

- i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi o di altri corsi d'acqua.

#### **2.2.2. Rifiuti speciali**

Sono rifiuti speciali i rifiuti così definiti dal D.P.R. 915/82:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali;
- 2) i residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- 3) i rifiuti provenienti da Ospedali, case di cura ed affini non assimilabili ai rifiuti urbani;
- 4) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- 5) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 6) residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivati dalla depurazione degli effluenti.

#### **2.2.2.1. Sono Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani:**

i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del comma 1 - Art. 39, della Legge 22.02.1994 n. 146, elencati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica, provenienti da attività artigianali, commerciali, agricole e di servizi, come risulta dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Questi possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di prima categoria se rispettano le seguenti condizioni:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'Art. 2 del D.P.R. n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

b) il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c) nel caso in cui i rifiuti speciali sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29.05.1974, n. 256, D.P.R. 24.11.1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

### **2.2.3. Rifiuti tossici e nocivi**

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti così definiti dall'Art. 2 comma V del D.P.R. 915/82.

## **Art.3**

### **DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO**

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

1)Conferimento:

Le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dall'utente e successivamente consegnati al servizio di raccolta.

2)Raccolta:

Le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

3)Spazzamento:

Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

4)Stoccaggio provvisorio:

Ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.

5)Trattamento intermedio:

Le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o delle modalità di smaltimento finale degli stessi;

6)Trasporto:

Le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo di trattamento;

7)Trattamento finale:

Il deposito presso gli impianti di smaltimento.

#### **Art. 4**

### **PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO**

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché limitato ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

deve essere perseguita la diminuzione della produzione di rifiuti.

dovranno essere organizzate campagne di informazione e sensibilizzazione diretta all'utenza circa le frazioni da raccogliere, l'ubicazione dei centri di stoccaggio e delle aree ecologiche, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il Comune o il gestore del servizio promuoveranno la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, in particolare il conferimento separato della frazione organica di R.S.U., nonché ad attuare raccolte differenziate tese a riutilizzare rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

#### **Art. 5**

### **ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE**

Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento intermedio e finale dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

Le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento intermedio e finale dei rifiuti urbani ed assimilati, possono essere affidate dal Comune, a soggetti autorizzati.

#### **Art.6**

### **OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento, secondo la definizione di cui al precedente Art. 3, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate al capitolo II del presente Regolamento.

#### **Art.7**

### **OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI**

#### **7.1. Disposizioni di carattere generale**

Il produttore di rifiuti speciali, di rifiuti tossici % nocivi dovrà distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza alle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82, nella legge 09.11.1988 n.475, nelle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui non venga operata la distinzione dei flussi, il produttore sarà soggetto alle sanzioni previste dall'Art. 24 del D.P.R. 915/82.

#### **7.2. Rifiuti speciali ospedalieri**

Si rinvia alle norme stabilite al riguardo dalle vigenti leggi e disposizioni.

Ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 25.05.1989 sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti:

rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;

rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;

rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'Art. 1, comma 2-ter, del Decreto Legge n. 527 del 1988 come convertito con Legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura. Il conferimento dei rifiuti assimilati di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'Art. 1, comma 2, del D.M. Ambiente del 25.05.1989.

### **7.3. Rifiuti speciali inerti**

Sono classificati rifiuti speciali inerti:

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

-materiali ceramici cotti;

-vetri non destinabili alla raccolta differenziata;

- rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche di II categoria di tipo A, autorizzate a norma della legge Regionale n. 65/84 e della delibera R.T. n.14390 del 17.12.1984.

Nel caso di realizzazione di discarica di inerti sul territorio comunale, l'Amministrazione Comunale fisserà nel provvedimento di autorizzazione, con atto separato, tutte le modalità di gestione.

### **7.4. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.**

I veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

Le aree da adibire a centro di raccolta e le relative superficie massime vengono stabilite dalla Regione nell'ambito del piano di organizzazione dei servizi-di smaltimento dei rifiuti.

### **7.5. Rifiuti cimiteriali.**

Per i materiali di rifiuto che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti assimilati agli urbani.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai resti cimiteriali propriamente detti, quali resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni o estumulazioni. Per tali resti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285, "Regolamento di Polizia Mortuaria", e alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.

## **Art.8**

### **DIVIETI ED OBBLIGHI**

E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti e contenitori.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le rive, le sponde.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza la rimozione del materiale di rifiuto fissando un termine

per provvedere, con spese a carico dei soggetti obbligati e fatte salve le sanzioni conseguenti.

E' vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti che non siano stati specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente. Tale divieto non si applica per le attività agricole % di giardinaggio, a condizione che non vi siano tra i materiali da incenerire rifiuti speciali, tossici e/o nocivi e purché l'incenerimento avvenga ad una distanza non inferiore a 100 mt. dal più vicino fabbricato, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 59 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei riferimenti temporali in essa previsti.

E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di smaltimento.

Chiunque abbandona, scarica o deposita rifiuti sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico è punito con il sistema sanzionatorio previsto dal D.P.R. 915/82 art. 24.

### **Art. 9**

#### **ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, avvalendosi dei poteri di cui all'art.12 del DPR 915/82, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministero della Sanità nonché gli enti e organi competenti.

Potranno inoltre essere dettati, con ordinanza sindacale, disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento.

## **CAPITOLO II**

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI E SPECIALI ASSIMILATI**

#### **Art. 10**

#### **CONFERIMENTO**

##### **10.1. Disposizioni di carattere generali**

I rifiuti urbani interni e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti al servizio N.U. a cura del produttore, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Il Sindaco in ordine a particolari motivate esigenze potrà comunque disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.

##### **10.2. Conferimento rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati**

I rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti la suddetta capacità di contenimento devono pertanto essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di schiacciamento manuale o di cesoiatura.

I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare; pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica.

Tali rifiuti devono essere conferiti dal produttore al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani; la raccolta verrà effettuata tramite appositi contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori devono essere in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di conferimento e i cicli di raccolta.

### **10.2.1. Divieti**

E' fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani secondo le norme del precedente Art.2
- rifiuti classificati tossici e nocivi;
- rifiuti liquidi;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto ed agli addetti;
- rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate.

### **10.2.2. Modalità di conferimento.**

E' fatto obbligo agli utenti della zona:

- di ricorrere solo ed esclusivamente al cassonetto per il deposito dei rifiuti;
- di racchiudere i rifiuti in involucri adeguati;
- di provvedere alla chiusura degli sportelli dei cassonetti dopo l'uso;
- di servirsi di un altro cassonetto qualora quello normalmente utilizzato risultasse già colmo.

E' proibito:

- 1) inserire nei cassonetti materiali accesi o incandescenti;
- 2) prelevare dagli stessi il materiale depositato;
- 3) spostare i cassonetti dalla loro sede.
- 4) danneggiare in qualunque modo i contenitori, affiggere manifesti e apporre scritte sui medesimi.
- 5) i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti la suddetta capacità di contenimento devono pertanto essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di schiacciamento manuale o di cesoiatura.

- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica.

### **10.3. Conferimento rifiuti urbani ingombranti.**

I rifiuti urbani ingombranti, di cui al punto 2.2 dell'Art. 2, devono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta organizzato dal gestore del servizio.

I rifiuti urbani ingombranti dovranno essere conferiti dall'utente al piano stradale, in modo tale da non provocare intralcio alla viabilità e rischi alle persone.

Il conferimento dovrà essere compatibile con i normali mezzi a disposizione del servizio.

Il servizio è effettuato, senza ulteriore onere, su richiesta dell'utente, il quale è tenuto a prendere preventivi accordi per i tempi e le modalità di conferimento.

E' proibito conferire rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani od altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

### **10.4. Conferimento rifiuti urbani pericolosi.**

I rifiuti urbani pericolosi, come definiti all' Art. 2, punto 2.2.1.3. devono essere conferiti separatamente dagli altri rifiuti urbani secondo le modalità sotto indicate.

E' obbligatorio il conferimento delle pile esauste presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita e negli appositi contenitori esterni ubicati in aree pubbliche.

Gli esercizi commerciali di cui sopra sono tenuti ad attivare il ricevimento delle pile esauste e a fornire la necessaria collaborazione con il servizio pubblico competente.

Le pile potranno altresì essere conferite ad altri appositi centri di raccolta istituiti dal gestore del servizio.

#### **10.4.2. Batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F.**

Devono essere conferiti ai centri di raccolta istituiti appositamente dall'Amministrazione Comunale e/o Concessionario del servizio.

Altre forme di raccolta possono essere stabilite con ordinanza del Sindaco.

### **10.4.3. Prodotti farmaceutici**

E' obbligatorio il conferimento e la raccolta dei medicinali scaduti o comunque non utilizzati negli appositi contenitori collocati presso i punti di raccolta stabiliti dal gestore del servizio.

### **10.5. Conferimento separato di materiali destinati al recupero.**

La raccolta differenziata dei rifiuti costituisce componente obbligatoria delle attività di smaltimento. Nelle zone nelle quali è istituito il servizio di raccolta differenziata, è obbligatorio, per gli utenti del servizio pubblico, il conferimento separato con le modalità stabilite dal presente regolamento. Ulteriori modalità e sistemi di raccolta saranno determinate per ogni singola frazione merceologica con ordinanza del Sindaco.

E' proibito intralciare le operazioni delle raccolte differenziate conferendo rifiuti o materiali di categorie o caratteristiche diverse.

E' proibito conferire al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, materiali inquinati da sostanze tossiche e/o nocivi o contenitori etichettati T e/o F.

#### **10.5.1. Conferimento differenziato del vetro.**

Tutti gli utenti del servizio pubblico sono tenuti a conferire il vetro negli appositi contenitori (campane), secondo le modalità previste dall'organizzazione del servizio.

E' fatto divieto di:

- 1) introdurre nei contenitori destinati alla raccolta del vetro qualsiasi altro tipo di rifiuto;
- 2) abbandonare vetri o altri materiali al di fuori degli appositi contenitori;
- 3) spostare i contenitori dalla loro sede.
- 4) danneggiare in qualunque modo i contenitori, affiggere manifesti e apporre scritte sui medesimi. Il gestore del servizio si adopererà per la graduale installazione degli appositi contenitori.

#### **10.5.2. Conferimento differenziato di carta e cartone.**

Tutti gli utenti del servizio pubblico sono tenuti a conferire carta e cartone negli appositi contenitori secondo le modalità previste dall'organizzazione del servizio.

E' fatto divieto di:

- 1) introdurre nei contenitori destinati alla raccolta della carta e del cartone qualsiasi altro tipo di rifiuto;
- 2) abbandonare carta, cartone o altri materiali al di fuori degli appositi contenitori;
- 3) spostare i contenitori dalla loro sede.
- 4) danneggiare in qualunque modo i contenitori, affiggere manifesti e apporre scritte sui medesimi. Il gestore del servizio si adopererà per la graduale installazione degli appositi contenitori.

#### **10.5.3. Conferimento differenziato delle materie plastiche**

Tutti gli utenti del servizio pubblico sono tenuti a conferire i contenitori in plastica per liquidi negli appositi cassonetti secondo le modalità previste dall'organizzazione del servizio.

E' fatto divieto di:

- 1) introdurre nei contenitori destinati alla raccolta dei contenitori in plastica per liquidi qualsiasi altro tipo di rifiuto;
- 2) abbandonare le materie plastiche o altri materiali al di fuori degli appositi contenitori;
- 3) spostare i contenitori dalla loro sede;
- 4) danneggiare in qualunque modo i contenitori, affiggere manifesti e apporre scritte sui medesimi.

Il gestore del servizio si adopererà per la graduale installazione degli appositi contenitori.

#### **10.5.4. Conferimento differenziato dei materiali ferrosi**

Tutti gli utenti del servizio pubblico residenti nel territorio Comunale sono tenuti a conferire tale tipo di materiale alle modalità e condizioni concordate con il gestore del servizio.

#### **10.5.5. Conferimento differenziato della frazione umida**

Il servizio sarà avviato a cominciare secondo programmi e obiettivi finalizzati alla valorizzazione della componente organica contenuta nel rifiuto ed in correlazione al programma di realizzazione ed attivazione dei previsti impianti di trattamento.

Le modalità del servizio saranno stabilite con successivi atti dell'Amministrazione Comunale.

#### **10.5.6. Conferimento differenziato delle lattine in alluminio e in banda stagnata.**

Tutti gli utenti del servizio pubblico sono tenuti a conferire le lattine in alluminio negli appositi contenitori secondo le modalità previste dall'organizzazione del servizio.

E' fatto divieto di:

- 1) introdurre nei contenitori, destinati alla raccolta delle lattine, qualsiasi altro tipo di rifiuto;
- 2) abbandonare le lattine di alluminio o altri materiali al di fuori degli appositi contenitori;
- 3) spostare i contenitori dalla loro sede.
- 4) danneggiare in qualunque modo i contenitori, affiggere manifesti e apporre scritte sui medesimi.

Il gestore del servizio si adopererà per la graduale installazione degli appositi contenitori in tutto il territorio comunale.

#### **10.6.1. Aree ecologiche**

Oltre ai normali contenitori delle raccolte differenziate devono essere previsti punti nei quali è effettuabile un conferimento contemporaneo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione dovrà essere indicata dal Comune e dovrà tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Le aree ecologiche dovranno essere pulite con cadenza tale da garantirne la necessaria igiene ambientale.

#### **10.6.2. Centri di stoccaggio**

Possono essere previsti dal Comune in accordo con l'Ente Gestore del servizio Centri di Stoccaggio a livello comunale o sovracomunale nei quali l'utente potrà conferire contemporaneamente ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

Presso i Centri di Stoccaggio l'utente potrà conferire, senza alcuna spesa, materiali ingombranti e elettrodomestici obsoleti.

L'orario dei centri di stoccaggio sarà definito dall'Ente Gestore previo assenso del Comune. Inoltre i Centri di stoccaggio, durante l'orario di apertura al pubblico, saranno presidiati da personale dell'Ente Gestore che provvederà a ricevere il materiale e a stoccarlo ordinatamente negli appositi contenitori.

### **Art.11**

## **RACCOLTA**

#### **11. Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilati.**

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è istituito nell'area risultante dalla planimetria allegata redatta tenendo conto dei principi di razionalità ed economicità del servizio. Saranno considerate servite le utenze poste a qualsiasi distanza dall'apposito contenitore posizionato nell'ambito del territorio in cui viene effettuato il servizio di raccolta in forma associata, ai sensi dell'Art. 22, comma terzo, lettera e), della legge 142/1990.

Le operazioni di raccolta e trasporto dovranno essere condotte in modo tale da evitare la dispersione dei rifiuti. Dovrà essere inoltre garantita la pulizia della zona circostante il contenitore nonché il lavaggio e la disinfestazione di quest'ultimo.

In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere eseguite in orari e con modalità tali da recare il minimo intralcio veicolare.

#### **11.1. Rifiuti urbani interni ingombranti.**

Il servizio di N.U. effettua la raccolta dei rifiuti ingombranti mediante un servizio speciale organizzato su richiesta dell'utente secondo le modalità adottate al riguardo.

#### **11.2. Rifiuti urbani pericolosi.**

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, così come il successivo trasporto, è effettuato con mezzi autorizzati dalla autorità competente.

Le modalità di raccolta devono essere tali da evitare ogni dispersione ed ogni possibile inconveniente igienico-sanitario o ambientale.

### **11.3. Rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani e destinati al riutilizzo e/o riciclo.**

Le operazioni di raccolta e trasporto dovranno essere condotte in modo tale da evitare la dispersione dei materiali destinati al riutilizzo. Dovrà essere inoltre garantita la pulizia della zona circostante e la manutenzione del cassonetto.

La frequenza di vuotature deve essere tale da evitare comunque un prolungato accumulo dei materiali raccolti e da garantire in qualsiasi momento una capacità residua del contenitore.

Anche nei casi in cui la raccolta sia effettuata con modalità diverse da quelle previste per il servizio di raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, lattine), dovranno essere evitati inconvenienti di carattere igienico-sanitario, ambientale e paesaggistico.

Le modalità del servizio saranno stabilite con successivi atti dell'Amministrazione Comunale.

### **11.4. Rifiuti urbani e/o speciali assimilati in aree private.**

Nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposto a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani ed assimilati per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica, l'Ente gestore potrà provvedere al ritiro entro l'area privata a condizione che i mezzi addetti alla raccolta siano tenuti esenti da qualsiasi responsabilità in caso di danni arrecati a pavimentazioni stradali, cancelli di accesso, marciapiedi, strutture o apparecchiature non regolarmente segnalate che ingombrano la sede stradale.

## **Art. 12**

### **TRASPORTO**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi idonei le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da evitare ogni dispersione di materiale, nonché l'emanaione di odori molestie ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto dei principi di cui all'Art. 4 del presente Regolamento. Gli automezzi dovranno essere regolarmente lavati e periodicamente disinfettati.

Deve essere evitato qualsiasi ritardo non motivato nello svuotamento dei contenitori utilizzati per la raccolta.

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono essere conformi alle norme del Codice della Strada e devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (corsie preferenziali, divieti di sosta ecc.).

## **Art. 13**

### **COMPETENZE DELL'ENTE GESTORE**

#### **13.1. L'Ente Gestore, nel rispetto del presente Regolamento, provvede a:**

- a) organizzare il servizio di raccolta di rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto;
- d) assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienica sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione dei periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedimentazione, in quanto ricavate in area pubblica;
- e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

#### **13.2. Collocazione dei contenitori per R.S.U., R.D. ed allestimento dei relativi siti.**

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica a cura dell'Ente Gestore.

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli derivanti dalle norme di igiene, di Sicurezza stradale e ordine pubblico.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di interventi urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata e nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate le piazzole e/o la segnaletica di stationamento per i contenitori dei rifiuti urbani sulla base delle indicazioni dell'Ente Gestore del servizio, al quale dovrà essere inviata preventivamente copia del progetto.

#### **Art. 14**

##### **OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

La collocazione di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti al precedente Art. 13 per i cassonetti destinati agli R.S.U. ordinari. E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto dell'Ente Gestore.

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolte differenziate.

Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata se non preliminarmente concordata con il Comune e formalmente da questo autorizzata.

#### **Art. 15**

##### **TRATTAMENTO**

I rifiuti urbani e assimilati di cui al presente capitolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento, intermedio e finale, previsti dal piano regionale di smaltimento e debitamente autorizzati per questo scopo.

Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle norme generali di cui alla vigente legislazione ambientale, e delle norme specifiche contenute nell'autorizzazione.

#### **Art. 16**

##### **CONVENZIONI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI**

##### **NON ASSIMILATI AGLI URBANI TRAMITE IL SERVIZIO PUBBLICO**

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al gestore del pubblico servizio di N.U.

Il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani al "Servizio Pubblico di smaltimento rifiuti" è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda all'Ente Gestore.

#### **Art. 17**

##### **PULIZIA DEI MERCATI**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo occupato e quello attorno ai rispettivi posti di vendita conferendo i rifiuti provenienti dalla propria attività, anche in modo differenziato, ai contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e/o Concessionario del servizio.

#### **Art. 18**

## **AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, MANIFESTAZIONI**

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Il gestore del servizio, su richiesta degli interessati, è tenuto a collocare gli appositi contenitori in prossimità degli esercizi.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze, giardini ed aree pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti a provvedere, alla pulizia delle aree utilizzate, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio per la raccolta dei rifiuti urbani.

## **CAPITOLO III**

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### **Art. 19**

#### **SPAZZAMENTO E RACCOLTA**

Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato sulla base delle modalità precisate dal presente Regolamento.

Esso riguarda:

a) il centro urbano del Capoluogo e delle frazioni con priorità stabilite in funzione della densità di popolazione e delle condizioni che causano la formazione dei rifiuti.

b) strade comunali e vicinali di uso pubblico purché dotate di pavimentazione, compresi i relativi marciapiedi.

c) aree pubbliche in genere ove si svolgono fiere, mercati, sagre, feste e comunque manifestazioni autorizzate dal Comune che comportano affluenza di pubblico.

d) aree pubbliche in occasione di particolari eventi atmosferici.

e) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali di proprietà demaniale.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi enunciati all'Art. 4 del presente Regolamento.

Il Comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

All'accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di Polizia Stradale, possono procedere anche altri soggetti appositamente autorizzati.

#### **Art. 20**

#### **CESTINI GETTA CARTA**

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati a cura dell'Amministrazione Comunale e/o gestore del servizio appositi contenitori, dei quali verranno assicurati il regolare svuotamento e una periodica pulizia.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti, ecc.).

Il conferimento è obbligatorio in quelle aree e spazi pubblici forniti di cestini; è comunque

vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle altre zone.

#### **Art. 21**

### **PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree relative scoperte, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, emetterà apposita ordinanza. In caso di inadempienza sarà proceduto in danno dei soggetti obbligati.

I proprietari dei terreni oggetto di abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia sono chiamati a rispondere in sostituzione dei diretti responsabili qualora questi rimangano ignoti.

#### **Art.22**

### **CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

Chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal servizio N.U., fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi di legge e di regolamento.

#### **Art.23**

### **OBBLIGHI DIVERSI**

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, sono tenute, nel caso in cui gli animali producano escrementi, ad effettuare la raccolta ed adeguata pulizia.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti nei pozzetti e nelle caditoie.

Tutti i cittadini sono obbligati a provvedere allo smaltimento dei propri animali morti nel rispetto delle normative vigenti e comunque in modo da evitare inconvenienti igienico-sanitari.

Il Gestore del servizio provvede autonomamente alla rimozione degli animali morti giacenti sulle strade e nei luoghi pubblici, procedendo per le successive fasi di smaltimento nei modi prescritti dalla normativa vigente. Quanto sopra fatte salve le necessarie verifiche in materia di anagrafe canina.

In casi particolari (presunto decesso per malattia infettiva ed altro) viene interessato il Servizio Veterinario della U.S.L. che, stabilite le cause di morte indicherà modalità e cautele da seguire per la rimozione del cadavere ed il suo adeguato smaltimento.

Qualora si tratti di animali morti provenienti da attività produttive, i titolari dovranno provvedere allo smaltimento nel rispetto delle norme stabilite dal Decreto Legislativo n.508 del 14.12.92 e delle eventuali prescrizioni impartite volta per volta dal Servizio Veterinario della U.S.L.

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultano sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

#### **Art. 24**

### **SGOMBERO DELLA NEVE OBBLIGHI DEL SERVIZIO E DEI FRONTISTI**

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli utenti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spostamento della neve dai marciapiedi

per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

#### **Art. 25**

#### **AREE SOSTA NOMADI**

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere della U.S.L. territorialmente competente.

### **CAPITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI, CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 26**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Fatto salvo quanto disposto dal DPR n.915/82 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste da altri regolamenti comunali.

#### **Art. 27**

#### **CONTROLLI**

- All'accertamento delle violazioni del presente Regolamento provvedono in primo luogo gli organi di controllo a ciò preposti per legge.
- Con provvedimento del Sindaco possono essere conferite a dipendenti comunali ovvero a dipendenti del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani funzioni di prevenzione ed accertamento della violazione previste dal presente Regolamento, comprendenti i poteri di contestazione immediata, previa identificazione dei soggetti responsabili anche tramite esibizione di documenti, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
- Le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, previa verifica dell'assenza di precedenti o pendenze penali e a seguito di superamento di specifico corso di formazione professionale.
- La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza del Corpo di Polizia Municipale che impartisce anche le direttive operative .
- L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni e integrazioni.”

#### **Art. 28**

#### **SANZIONI**

- Chiunque, abbandona o deposita rifiuti urbani e/o assimilati, materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone in cui le stesse sono state istituite, rifiuti urbani pericolosi al di fuori degli appositi contenitori, è soggetto al pagamento di una somma da € 77,00 a € 516,00 (€ 154,00 entro 60 gg.).
- Chiunque conferisce al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, rifiuti liquidi, oggetti taglienti o appuntiti non opportunamente protetti, oggetti incandescenti, materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, è soggetto al pagamento di una somma da € 77,00 a € 516,00 (€ 154,00 entro 60 gg.)
- Chiunque conferisce al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone in cui le stesse sono state istituite, è soggetto al pagamento

- di una somma da € 26,00 a € 258,00 (€ 52,00 entro 60 gg.).
- Chiunque conferisce rifiuti urbani ingombranti nei cassonetti o in prossimità degli stessi, è soggetto al pagamento di una somma da € 77,00 a € 516,00 (€ 154,00 entro 60 gg.).
  - Chiunque conferisce al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani rifiuti urbani pericolosi, è soggetto al pagamento di una somma da € 52,00 a € 516,00 (€ 104,00 entro 60 gg.).
  - Chiunque sposta i cassonetti dalla loro sede stradale senza la preventiva autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma da € 52,00 a € 516,00 (€ 104,00 entro 60 gg.).
  - Chiunque preleva dai cassonetti il materiale depositato, non racchiude i rifiuti in involucri adeguati, non provvede alla chiusura degli sportelli dei cassonetti dopo l'uso, è soggetto al pagamento di una somma da € 26,00 a € 93,00 (€ 31,00 entro 60 gg.).
  - Chiunque conferisce alle varie raccolte differenziate materiali di categoria o caratteristiche diverse, è soggetto al pagamento di una somma da € 26,00 a € 258,00 (€ 52,00 entro 60 gg.).
  - Chiunque arreca danni o appone scritte o adesivi sui cassonetti o sulle campane è soggetto al pagamento di una somma da € 26,00 a € 775,00. (€52,00 entro 60 gg.).
  - Il conduttore, l'amministratore o il proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, che non li mantiene puliti e liberi da qualsiasi rifiuto, è soggetto al pagamento di una somma da € 77,00 a € 516,00 (€154,00 entro 60 gg.).
  - Il concessionario ed occupante di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, che non mantiene pulito il suolo occupato e quello attorno ai rispettivi posti di vendita, è soggetto al pagamento di una somma da € 77,00 a € 516,00 (€ 154,00 entro 60 gg.).
  - Il titolare di concessione di suolo pubblico o di area ad uso pubblico che non mantiene costantemente pulita l'area occupata è soggetto al pagamento di una somma da € 77,00 a € 516,00 (€ 154,00 entro 60 gg.).
  - Chiunque, effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti urbani o assimilati, è soggetto, al pagamento di una somma da € 77,00 a € 516,00 (€ 15400 entro 60 gg.).
  - Chiunque, conducendo cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di ed adeguata pulizia, è soggetto, al pagamento di da € 26,00 a €258,00. uso pubblico compreso il verde, non provvede, nel caso in cui gli animali producano escrementi, ad effettuare la raccolta
  - Chiunque introduce rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie è soggetto al pagamento di una somma da € 77,00 a € 516,00 (€ 154,00 entro 60 gg.)
  - Chiunque, effettuando operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, non provveda ad effettuare l'adeguata pulizia delle aree pubbliche o ad uso pubbliche eventualmente sporcate da tali attività o vi abbandoni rifiuti o residui di qualunque genere, è soggetto, al pagamento di una somma da € 77,00 a € 516,00 (€ 154,00 entro 60 gg.).

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento delle sanzioni amministrative nell'ambito dei minimi e massimi prefissati.

Qualora i contravventori non provvedano al pagamento della sanzione in misura ridotta, nell'ingiunzione emessa nei loro confronti, verrà applicata la sanzione massima prevista.

## **Art. 29**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio dopo che si sia concluso l'iter consistente nell'assunzione del presente atto, in adempimento delle prescrizioni di cui agli articoli 7,8,9,11 della Legge 07.08.90 n.241 e dello Statuto Comunale.